

Perchè un uomo a quella età difficilmente trova modo di procacciarsi un nuovo mezzo di occupazione.

Invece si credette che coloro i quali non avevano ancora raggiunti i cinquant'anni potessero procurarselo, e fu limitato il provvedimento a cinque anni, supponendo che in codesto periodo avessero potuto conseguirlo.

Il quinquennio sta per scadere, e quindi sta per cessare quel provvedimento temporaneo. Siccome vi potrebbero essere taluni cui sia stato impossibile procacciarsi lavoro, la Commissione propone di prorogare per altri tre anni codesto provvedimento, anche nell'intendimento che intanto il Fondo per il culto possa trovarsi in condizioni più prospere da potere, per avventura, largheggiare di più. Ragion sufficiente non ci sarebbe stata fin d'ora di rendere vitalizio l'assegno di cui si tratta.

Spero che lo stesso onorevole Catucci, che ha fatto la parte del nostro onorevole collega Camerini, accetterà questa proposta, che è presentata dalla Commissione d'accordo col Ministero, e che, ripeto, raggiunge intanto lo scopo di non lasciar sul lastrico quei monaci pei quali sarebbe imminente la scadenza del termine fatale del quinquennio.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione non l'accetta la proposta dell'onorevole Camerini?

RESTELLI, relatore. Non accetta questa proposta, ma vi sostituisce il seguente articolo:

« È prorogato di tre anni il quinquennio di cui all'articolo 4 della legge 29 luglio 1868 pei religiosi e religiose contemplati nell'articolo 3 della legge stessa. »

CATUCCI. Io ho domandato la parola non solo per ringraziare l'onorevole relatore, ma anche per prendere atto delle dichiarazioni da lui fatte, che in appresso vedremo, se la condizione di questi infelici potrà essere continuata o migliorata.

PRESIDENTE. La Commissione ne fa un articolo speciale.

RESTELLI, relatore. Un articolo da mettersi a suo luogo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo come è stato formulato dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 22. In tutto il regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento imposta dall'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 600 pei canonici, e le lire 400 per gli altri benefizi e cappellanie si conservati che soppressi delle chiese cattedrali.

« Gli assegni dovuti dall'amministrazione del Fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, agl'investiti e partecipanti degli enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa

straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 400.

« Per gli effetti di questo articolo il reddito di ciascuno s'intende costituito non solo dai frutti della dotazione della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento.

« Nulla è innovato al disposto dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il Fondo del culto ed il demanio. »

Su questo articolo, la parola spetta all'onorevole Farina Luigi.

FARINA LUIGI. Io mi permetterò di sottomettere alcune osservazioni intorno alla applicazione della tassa del 30 per cento, e le farò tanto più volentieri inquantochè credo di avere in mio favore sia l'onorevole ministro guardasigilli, quanto l'onorevole ministro delle finanze e tutta la Camera; poichè da tutti i banchi della stessa prima d'ora si è riconosciuto che si tratta di una legge non solo di giustizia ma di umanità, e che bisogna provvedere ad un equo sostentamento di poveri beneficiati.

Diffatti l'onorevole guardasigilli, nel suo proemio alla legge di cui ci occupiamo, dice che bisognava provvedere alla condizione di taluni beneficiati, resa dalla tassa del 30 per cento *più misera del possibile*.

Non so cosa si possa dire di più. Il Ministero e la Commissione hanno cercato di studiare i mezzi per ovviare a questi gravi inconvenienti, proponendo che per i canonici si percepisse questa tassa del 30 per cento oltre le lire 600, e per gli altri benefizi e cappellanie di lire 400.

Ma nè l'onorevole ministro nè la Commissione, nelle alte occupazioni loro, hanno pensato che il rimedio da loro proposto non provvede ai bisogni di questa gente, e che invece hanno creato per essi uno stato di perpetua agonia, e lo dimostrerò.

Figuriamoci che un canonico, un beneficiato abbia 600 lire, detratta la tassa della ricchezza mobile e manomorta, si riduce a lire 500; poniamo inoltre che abbia altri proventi per lire 400, togliamoci una tassa del 30 per cento e le altre che tutte insieme oltrepassano il 50 per cento, si riducono a lire 232, che, aggiunte alle lire 500, fanno lire 732. Ora lascio considerare agli onorevoli membri del Parlamento se con questa miserabile somma al giorno d'oggi possono vivere; fossero almeno trattati come uno dei più meschini impiegati, come un modesto operaio. Ma invece vengono lasciati in uno stato di assoluta inopia, ciò che